

Misure di contenimento del contagio da COVID -19

DISPOSIZIONI IN VIGORE AL 23 MARZO 2020

Quadro normativo:

- **DPCM 8 marzo 2020**
- **DPCM 9 marzo 2020**
- **DPCM 11 marzo 2020**
- **Ministero Infrastrutture e trasporti – Linee guida cantieri – 18 marzo**
- **Ordinanza Ministero della Salute del 18 marzo 2020**
- **Ordinanza Ministero della Salute e Interno del 20 marzo 2020**
- **Decreto Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020**
- **DPCM 22 marzo 2020**

1) Spostamenti delle persone (Ordinanza Salute art 1 – DPCM 22 marzo 2020)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 , è FATTO DIVIETO a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Efficace dal 22 marzo 2020 al 3 aprile.

Non è più prevista la possibilità di rientrare alla propria residenza, domicilio e dimora e neppure il “caso di necessità”

Non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto, resta consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona

Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le necessità fisiologiche la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

2) Decreto Piemonte

Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone in luogo pubblico. Deve comunque essere garantita la distanza di 1 mt.

- 2) Le persone **con febbre maggiore di 37,5C** e sintomatologie respiratorie
 - non devono lasciare la propria residenza o dimora
 - chiamare il proprio medico
 - limitare al massimo i contatti
- 3) **DIVIETO ASSOLUTO** per le persone sottoposte a **quarantena o risultati positivi** al test per il contagio di uscire dalla abitazione o dimora.
- 4) Per le **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18:

- lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento dell'attività AMMINISTRATIVA con le seguenti modalità: limitazione della presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

5) CANTIERI

Decreto Piemonte : è disposto il FERMO DELLE ATTIVITÀ NEI CANTIERI, previa concessione del termine per la messa in sicurezza fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e protezione civile, rete stradale, autostradale , ferroviarie e trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi ai servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.

7) SOSPENSIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO

Tranne: **a condizione che sia assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di 1mt:**

VENDITA GENERI ALIMENTARI

Ipermercati , Supermercati. Discount a condizione che venga consentito l'accesso alla vendita di alimentari

Minimarket

Esercizi non specializzati (negozi di vicinato)

Commercio surgelati

VENDITA GENERI PRIMA NECESSITA': negozi di

Computer

Tabaccherie

Carburanti

Telecomunicazioni

Ferramenta, vernici , materiale elettrico e termoidraulico

Igienico sanitario
Illuminazione
Farmacie e parafarmacie
Profumerie
Animali domestici
Ottica e fotografia
Combustibile domestico e riscaldamento
Saponi e detersivi
Distributori automatici
E-commerce
Televendite

E' CONSENTITO L'ACCESSO A UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE, SALVO COMPROVATI MOTIVI DI ASSISTENZA CHE RICHIEDA L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALTRA PERSONA

8) MERCATI: in considerazione delle condizioni richieste di sorveglianza e delimitazione degli accessi si ritiene debbano continuare ad essere sospesi

9) DIVIETO SOSTA E ASSEMBRAMENTO DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE H24

10) BLOCCO SLOT MACHINE

11) OBBLIGO DI RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

- All'ingresso dei supermercati e farmacie
- Dipendenti in servizio
- A tutti coloro i quali vengano intercettati durante i controlli delle Forze dell'ordine e Polizia Locale.

11) SOSPENSIONE SERVIZI ALLA PERSONA parrucchieri, barbieri, estetisti

ECCEZIONE APERTI: lavanderie anche industriali, onoranze funebri

12) SOSPESE ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZIO

ECCEZIONE APERTI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' O INDIFFERIBILI E NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' PRODUTTIVE RIMASTE IN ATTIVITA'

13) GARANTITI:

**servizi bancari, finanziari e assicurativi
settore agricolo
settore zootecnico**

**settore di trasformazione agroalimentare
filieri che forniscono beni e servizi ai predetti settori**

SI DEVONO UTILIZZARE modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell'utenza allo scopo di evitare assembramenti.

14) GESTIONE RIFIUTI : devono essere garantite le attività di raccolta, trasporto e smaltimento in quanto attività di pubblico interesse.

15) SOSPENSIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE comprese bar e pasticcerie.

Consentita la CONSEGNA A DOMICILIO nel rispetto delle norme igienico sanitarie e protezione personale per il confezionamento e trasporto.

SOSPESE somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni, aree di servizio e rifornimento carburante.

APERTE le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste lungo la rete autostradale limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al fuori dei locali.

16) LE ATTIVITA' PROFESSIONALI NON SONO SOSPESE ma devono garantire:

- lavoro agile
- incentivato fruizione ferie e congedi
- adozione protocolli di sicurezza e adozione dpi se non possibile il rispetto della distanza interpersonale di 1 mt

17) CHIUSURA ATTIVITA' RICETTIVE comunque denominate e con conseguente sospensione dell'accoglienza degli ospiti, gli ospiti presenti al 22 marzo dovranno lasciare la struttura nelle 72 ore successive.

18) DIVIETO DI ACCESSO A PARCHI GIOCO E GIARDINI PUBBLICI

19) CHIUSURA DI:

- PALESTRE
- CENTRI SPORTIVI
- PISCINE E CENTRI NATATORI
- CENTRI BENESSERE
- CENTRI TERMALI (ad eccezione dell'erogazione prestazioni rientranti nelle prestazioni sanitarie)
- CENTRI CULTURALI, SOCIALE E RICREATIVI

- MUSEI E ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA di cui al codice dei beni culturali

20) LUOGHI DI CULTO

- aperti con rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt e forma contingentata

21) CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE : sospese comprese quelle funebri.

22) SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICA DI OGNI ORDINE E GRADO FINO AL 3 APRILE

23) SOSPENSIONE CONCORSI PUBBLICI ad eccezione della valutazione in modalità telematica e per titoli.

24) ATTIVITA' PRODUTTIVE FINO AL 3 APRILE 2020

SONO SOSPENSE TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza

POSSONO PROSEGUIRE L'ATTIVITA'

- A) Le aziende indicate nell'allegato 1 – ELENCO CODICI ATECO che potrà essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- B) Le aziende organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- C) Le aziende che esercitano attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera.
Dovrà essere effettuata una comunicazione al Prefetto competente per territorio indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- D) Le aziende che esercitano attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

- E) Le aziende che esercitano attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

- F) Le aziende che esercitano attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

- G) Le aziende che esercitano attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.